

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO IN VIA TELEMATICA ALLA BASE DATI CASTALE TRAMITE I SISTEMI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 24383 del 26 gennaio 2021, avente ad oggetto le "Modalità di consultazione delle banche dati catastali", sono definite le seguenti condizioni generali per l'accesso in via telematica alla base dati catastale tramite i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Condizioni generali si riportano le seguenti definizioni:
 - a) *Agenzia*: l'Agenzia delle entrate;
 - b) *Provvedimento*: il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 24383 del 26 gennaio 2021, avente ad oggetto le "Modalità di consultazione delle banche dati catastali";
 - c) *Base dati catastale*: l'insieme delle informazioni contenute negli atti catastali, di quelle accessorie presenti nelle visure, nonché di quelle relative alla titolarità ai fini fiscali;
 - d) *Enti*: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quando esenti, per disposizione di legge, dal pagamento dei tributi speciali catastali;
 - e) *CG*: le presenti Condizioni generali per l'accesso in via telematica alla Base dati catastale tramite i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni;
 - f) *Sito internet*: il sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate;
 - g) *SIT*: il Sistema Integrato del Territorio, ossia il sistema tecnologico per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata;
 - h) *Entratel*: il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 - i) *SID*: il Sistema di Interscambio flussi Dati, ossia l'infrastruttura dell'Agenzia delle Entrate dedicata allo scambio di flussi dati in modalità automatizzata e nel rispetto di uno specifico sistema di regole tecniche e di meccanismi di sicurezza e controllo di correttezza formale e di protezione da rischi di accessi non conformi,

da utilizzi abusivi delle informazioni e da alterazioni, disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari";

- j) *SMIDT*: i Servizi Massivi di Interscambio Dati – Territorio, ossia i servizi massivi che consentono la messa a disposizione ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per il tramite dell'infrastruttura SID, dei dati catastali presenti nel SIT.
- k) *CAD*: il Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- l) *Codice*: il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- m) *Regolamento*: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2 Oggetto

1. Le presenti *CG* disciplinano, ai sensi del punto 6 del *Provvedimento*, le modalità e i termini per l'accesso, da parte dell'*Ente*, tramite i propri sistemi informatici, alla *Base dati catastale* dell'*Agenzia*.
2. L'accesso da parte dell'*Ente* è consentito per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dallo stesso delegati, dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle relative competenze territoriali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 Requisiti per l'accesso ai servizi

1. Per accedere alla *Base Dati Catastale* l'*Ente* aderisce agli *SMIDT*.
2. L'adesione agli *SMIDT* è consentita:
 - a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a condizione che siano esenti, per disposizione di legge, dal pagamento dei tributi speciali catastali.
3. Ai fini dell'adesione agli *SMIDT*, l'*Ente*, dichiara di essere:
 - a) abilitato a Entratel;
 - b) registrato al SID.
4. In assenza dei requisiti di cui al comma 2, l'adesione agli *SMIDT* è respinta.

5. L'utilizzo degli *SMIDT* è condizionato al permanere dei requisiti di cui al comma 2. L'*Ente* è, pertanto, tenuto a comunicare tempestivamente all'*Agenzia* ogni eventuale variazione che interviene in relazione agli stessi requisiti.

Art. 4 Modalità di adesione agli *SMIDT*

1. L'*Agenzia* rende disponibili le modalità di adesione agli *SMIDT* sul *sito internet*.
2. In fase di adesione, l'*Ente* dichiara di conoscere e di accettare integralmente le presenti *CG*.

Art. 5 Servizi disponibili

1. L'elenco degli *SMIDT* disponibili è pubblicato sul *sito internet* e progressivamente aggiornato dall'*Agenzia*.

Art. 6 Modalità di erogazione

1. L'utilizzo degli *SMIDT* avviene in conformità alle modalità tecnico - operative individuate dall'*Agenzia* e rese disponibili sul *sito internet*.
2. È onere dell'*Ente* dotarsi di tutte le soluzioni informatiche necessarie per la fruizione dei servizi.
3. L'*Agenzia* si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le modalità tecniche di erogazione degli *SMIDT*, dandone preventiva comunicazione tramite pubblicazione sul *sito internet*.

Art. 7 Gestione dei sistemi informativi

1. L'*Agenzia* ha competenza esclusiva nel definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati nonché nel gestire le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria.
2. L'*Agenzia* ha, inoltre, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali e alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo.
3. Nessuna responsabilità deriva all'*Agenzia* per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali sospensioni o interruzioni del servizio all'uopo necessarie.

Art. 8 Oneri

1. L'accesso dell'*Ente* in via telematica alla *Base dati catastale* dell'*Agenzia* tramite sistemi informatici avviene a titolo gratuito, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Sono a carico dell'*Ente* eventuali costi sostenuti dall'*Agenzia* per realizzare ed erogare servizi specifici connessi alle particolari esigenze rappresentate dall'*Ente* medesimo.

Art. 9 Utilizzo delle informazioni acquisite

1. L'*Ente* utilizza le informazioni acquisite tramite gli *SMIDT* esclusivamente per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dallo stesso delegati, dei propri compiti istituzionali.
2. L'*Ente* utilizza i dati acquisiti all'interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali.
3. L'*Ente* può integrare i dati acquisiti, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.
4. L'utilizzo delle informazioni acquisite dall'*Ente* da parte di soggetti incaricati dello svolgimento di attività e servizi per conto dell'*Ente* delegante è effettuato sotto la responsabilità di quest'ultimo - anche in ordine all'integrità e al corretto utilizzo delle medesime informazioni - e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'*Ente* non può cedere a terzi, a nessun titolo, i dati e le informazioni acquisite dall'*Agenzia*.
6. I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi dall'*Ente* e dai soggetti da questi designati quali responsabili del trattamento in conformità a quanto stabilito dagli articoli 51 e 71 del *CAD* e nel rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del *Regolamento* e 2 *ter* del *Codice* – è individuata nel *Provvedimento*.
2. L'*Agenzia* assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione alle attività di messa a disposizione e consultazione dei dati.
3. L'*Ente* assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'utilizzo dei medesimi.
4. L'*Agenzia* si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e degli archivi informatizzati che costituiscono il *SIT*, il quale è designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.
5. I dati, che le Parti si impegnano a trattare secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al *Codice*, sono quelli contenuti nella *Base dati catastale*.
6. I dati trattati sono messi a disposizione dell'*Ente* in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'*Ente* effettua il trattamento dei dati messi a sua disposizione sotto la propria responsabilità, accettando le presenti *CG*, nel rispetto dei principi e conformemente a quanto previsto dal *Regolamento* e dal *Codice*.

7. Nel rispetto del principio di necessità, proporzionalità e minimizzazione, l'*Ente* e i soggetti dallo stesso designati quali Responsabili del trattamento conservano i dati acquisiti in base alle presenti *CG* per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 11 Tutela della riservatezza

1. L'*Ente* ha l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui viene in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'utilizzo dei servizi, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del *Regolamento* e del *Codice* - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, e con modalità che non compromettano la riservatezza o arrechino altrimenti danno all'*Agenzia*.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
4. L'*Ente* è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi e/o dei soggetti dallo stesso delegati.

Art. 12 Sicurezza dei dati

1. La sicurezza nella messa a disposizione dei dati acceduti attraverso i servizi dell'*Agenzia* è garantita dall'utilizzo di canali cifrati e certificati digitali secondo gli standard più aggiornati previsti e, nei casi di trasmissione dei dati, mediante crittografia e firma dei file e crittografia del canale. L'*Ente* garantisce un costante presidio finalizzato:
 - a) ad impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni dei dati per trattamento diverso da quelli previsti dalla legge e dalle presenti *CG*;
 - b) ad impedire la duplicazione dei dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è autorizzato l'accesso.

Art. 13 Controlli

1. L'*Agenzia* si riserva la possibilità di effettuare idonei controlli, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni, sulla permanenza dei requisiti necessari per l'accesso ai servizi nonché sul corretto utilizzo degli stessi.

Art. 14 Aggiornamento delle Condizioni generali

2. L'*Agenzia* si riserva il diritto di aggiornare o modificare le presenti *CG*, dandone informativa tramite il *sito internet*.
3. L'utilizzo continuativo dei servizi, decorsi 30 giorni dalla messa a disposizione della nuova versione delle presenti *CG*, comporterà l'accettazione delle stesse così come modificate.

Art. 15 Inibizione

1. Il mancato rispetto da parte dell'*Ente* delle presenti *CG* comporta l'inibizione all'utilizzo degli *SMIDT*, ferme restando eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili e penali.

Art. 16 Durata

1. L'accordo di adesione, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.4, ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ed è rinnovabile con le medesime modalità stabilite per l'adesione.

Art. 17 Recesso

1. L'*Ente* ha facoltà di recedere, in qualsiasi momento, mediante comunicazione a firma del legale rappresentante da trasmettere all'*Agenzia* tramite posta elettronica certificata.

Art. 18 Variazione e disattivazione degli SMIDT

1. L'*Agenzia* può variare o disattivare gli *SMIDT*, in caso di sopravvenute modifiche normative che incidano sulle condizioni per l'accesso ovvero per la fruizione della *Base dati catastale*.

Art. 19 Disposizioni finali

1. Costituiscono clausole vessatorie che l'*Ente*, all'atto dell'adesione, specificamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti *CG*: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18.